

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LII.

SEDUTA DI VENERDÌ 6 LUGLIO 1956

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GERMANI

INDICE

	PAG.
Congedi:	
PRESIDENTE	475
Comunicazione del Presidente:	
PRESIDENTE	475
Proposte di legge (Discussione e approvazione):	
BARDENZELLU: Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. (<i>Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>). (1577-B)	475
PRESIDENTE	475, 476
BARDENZELLU	476
HELPER, <i>Relatore</i>	476
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	476
Senatori MENGHI ed altri: Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardanti la caccia. (<i>Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (2158)	477
PRESIDENTE	477, 478
STELLA, <i>Relatore</i>	477
CAPUA, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	478
BIASUTTI	478
PIRASTU	478
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	478

La seduta comincia alle 9,15.

FRANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati De Felice e Ferraris Emanuele.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Bardanzellu interviene alla seduta, a sua richiesta, senza voto deliberativo, per la discussione della sua proposta di legge sulla coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera.

Discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Bardanzellu: Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera. (Modificata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (1577-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Bardanzellu: «Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera»

Questa proposta di legge, già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 23 marzo 1956, ci ritorna dalla VIII Commissione permanente del Senato, che l'ha modificata nella seduta dell'8 giugno 1956.

Prego il proponente, onorevole Bardanzellu, di illustrarci le modifiche che sono state approvate.

BARDANZELLU. Le modifiche apportate dal Senato non toccano la sostanza della disciplina della materia e non sfiorano il contenuto del provvedimento.

La sola modifica concreta apportata all'articolo 2 — con la concessione fatta all'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste, di autorizzare turni di decortica inferiori ai nove anni, quando particolari condizioni ecologiche lo consiglino — è stata determinata dalla preoccupazione, espressa da qualche parlamentare siciliano, nei confronti delle sugherete della Sicilia, dove è consuetudine procedere con turni settennali alla decorticazione della sughera. Pur non avendo nulla da obiettare su tale modifica, debbo, però, rilevare che la qualità del sughero siciliano — che, invero, si coltiva in limitatissime zone della provincia di Caltanissetta — non è molto apprezzata sul mercato, principalmente a causa dei ridotti turni di decorticazione.

L'articolo 5 è stato modificato soltanto nella forma, perché la sostanza resta intatta.

L'articolo 8, soppresso, è stato assorbito dall'articolo 13, che tratta più ampiamente delle varie contravvenzioni.

In sostanza, ritengo che le modifiche introdotte dalla VIII Commissione del Senato possano essere approvate.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su tali modifiche.

HELFFER, *Relatore*. Mi associo alle osservazioni dell'onorevole Bardanzellu e mi dichiaro favorevole alle modifiche apportate dal Senato.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si dichiara favorevole al nuovo testo.

PRESIDENTE. Poiché nessuno chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'approvazione degli articoli modificati dal Senato.

L'articolo 2, approvato dalla Camera era il seguente:

« Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

L'adozione di turni inferiori di decortica dovrà essere autorizzata preventivamente dall'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste, la quale potrà tener conto, se del caso, di particolari situazioni locali specialmente quando le piante producono normalmente sughero di scarto destinato alla macinazione ».

Il testo approvato dal Senato è il seguente:

« Nessuna operazione di decorticazione è consentita prima che il sughero abbia raggiunto l'età di nove anni.

L'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste può autorizzare turni inferiori a nove anni tenendo conto di particolari condizioni ecologiche ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 approvato dalla Camera era il seguente:

« Senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione dell'economia montana e delle foreste è vietato l'abbattimento delle piante di sughero, comprese quelle che non sono più in grado di produrre sughero commerciabile ed apportare modificazioni nella densità delle sugherete ».

Il testo approvato dal Senato è il seguente:

« È vietato l'abbattimento di sughere, anche se non più produttive, e il diradamento senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione dell'economia montana e delle foreste ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 8 approvato dalla Camera era il seguente:

« Il sughero e il sugherone proveniente da illecite estrazioni è soggetto al sequestro senza pregiudizio per quanto riflette il pagamento delle ammende ».

Il Senato lo ha soppresso: pongo in votazione tale soppressione.

(È approvata).

L'articolo 13 approvato dalla Camera era il seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10 11 e 12 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle piante sughere superi le 25 unità per ettaro ».

Il nuovo testo, che diventa articolo 12 in seguito alla soppressione dell'articolo 8, approvato dal Senato, è il seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della presente legge riguardano indistintamente tutte le sugherete pure e miste, sempre quando il numero delle sughere superi le 25 unità per ettaro ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 14 approvato dalla Camera era il seguente:

« Le infrazioni alle norme della presente legge, fatta eccezione per l'articolo 7, sono punite secondo le sanzioni e la procedura previste dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni, quando si verificano sia in terreni sottoposti a vincolo idro-geologico a norma del medesimo regio decreto-legge, sia in terreni non vincolati.

Per le infrazioni relative all'articolo 7 si applica una ammenda variabile da lire 20.000 a lire 40.000, secondo le modalità di cui all'articolo 35 del suddetto decreto legge »

Il testo approvato dal Senato, che diventa articolo 13, è il seguente:

« Le infrazioni alla presente legge sono punite con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 e non sono conciliabili.

Se l'infrazione è di lieve entità l'ammenda è ridotta sino ad un terzo.

Il sughero e il sugherone provenienti da estrazioni fatte in contravvenzione alle norme della presente legge sono soggetti a sequestro; di essi sarà disposta la confisca ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che la proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Menghi ed altri: Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardanti la caccia. (Approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2158).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta d'iniziativa del senatore Menghi, concernente modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardanti la caccia.

Il relatore, onorevole Stella, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

STELLA, *Relatore*. Onorevoli colleghi! La proposta di legge che viene al nostro esame è stata presentata da un gruppo di 22 senatori, con a capo il senatore Menghi, ed è stata già approvata dalla VIII Commissione permanente del Senato, nella seduta del 22 marzo 1956.

È stato rilevato che l'applicazione delle disposizioni riguardanti la caccia, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, relativo al decentramento alle provincie dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dà luogo ad alcuni inconvenienti. Tra l'altro, viene lamentata la disparità nelle disposizioni adottate in provincie, anche limitrofe, nella pubblicazione dei calendari venatori primaverili.

Dato che, per i provvedimenti da adottarsi dal presidente della Giunta provinciale, non è sempre previsto il parere del Comitato provinciale della caccia, organo di specifica competenza tecnica della provincia, i senatori del Centro parlamentare « Amici della caccia », appartenenti a tutti i settori politici, hanno ritenuto necessario un emendamento all'articolo 18 del decreto presidenziale suddetto, nel senso di aggiungere al primo comma dell'articolo stesso l'inciso: « sentito in ogni caso il parere del Comitato provinciale della caccia ».

Tale emendamento è anche conforme ad un ordine del giorno votato il 10 dicembre del 1955 dalla Federazione italiana della caccia. Esso corrisponde, inoltre, alle direttive del Ministro dell'agricoltura e delle foreste per la rivalutazione del Comitato provinciale della caccia.

Io sono favorevole alla proposta di legge, nella considerazione che il parere del Comitato sarà soltanto consultivo, mentre, se si fosse trattato di attribuire al Comitato un potere deliberativo, mi sarei senz'altro opposto.

Propongo, perciò, alla Commissione l'approvazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Stella, per la sua relazione.

Il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1955, n. 987, che dispone il decentramento alle provincie dei servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha compreso in questo decentramento anche la materia della caccia. Però, esso, in alcuni casi, stabilisce che l'Amministrazione provinciale deve sentire il parere del Comitato provinciale della caccia; in altri casi non prevede tale parere. La proposta di legge del Senatore Menghi vuole rendere obbligatorio, per tutti gli adempimenti previsti dalla legge delegata, il parere, puramente consultivo, del Comitato provinciale della caccia. Naturalmente l'Amministrazione provinciale non è obbligata a seguire tale parere nella sua deliberazione.

Io ho, soltanto, la preoccupazione che la richiesta, in ogni caso, del parere possa costituire un intralcio nel campo venatorio.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1956

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. È un elemento di propulsione, non di ritardo!

PRESIDENTE. Ad ogni modo, ritengo che, nella pratica, il provvedimento, già approvato dal Senato, potrà essere applicato con quegli accorgimenti che sono necessari, perché esso non venga ad intralciare l'interesse della caccia e dei cacciatori.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BIASUTTI. Effettivamente, la preoccupazione espressa dal Presidente ha già una motivazione nella situazione della mia provincia. C'è una forte lotta tra gli agricoltori da una parte e i cacciatori dall'altra e questi ultimi — bisogna dirlo chiaramente — riescono a premere maggiormente sui componenti dei consigli provinciali.

Vedremo, quindi, come questa disposizione sarà praticamente applicata e, se sarà necessario, interverremo.

PIRASTU. Per quanto riguarda la mia provincia, le ripercussioni che può avere questa legge sono molto limitate, poiché la Sardegna è notoriamente il « paradiso dei cacciatori », i quali, all'apertura della caccia, vi affluiscono a migliaia. Quello che avverrà sul presente anno è assurdo: verranno aperte le riserve, che saranno limitate ai cacciatori dei paesi nel raggio di 10 chilometri e dove non potranno entrare i cacciatori dei paesi più lontani.

Perciò, questa legge non porterà danno alla Sardegna e ci trova favorevoli.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAPUA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Come rappresentante del Governo, esprimo parere favorevole alla proposta di legge, che non può rappresentare un intralcio al proficuo svolgimento dell'attività venatoria.

Anche come cacciatore sono favorevole; ritengo, infatti, giusto che le associazioni dei cacciatori diano il loro parere, avendo esse interesse alla tutela del patrimonio zootecnico.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta di legge:

« Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, è sostituito dal seguente:

« Le Amministrazioni provinciali assumono in materia di caccia, le attribuzioni che ad esse vengono trasferite a norma degli articoli seguenti del presente capo e le assolvono, sentito in ogni caso il parere del Comitato provinciale della caccia, osservando le diret-

tive di carattere generale che al riguardo saranno emanate, con suo decreto, dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 marzo 1953, n. 150 ».

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle due proposte di legge esaminate nella seduta odierna

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

BARDANZELLU: « Coltivazione, difesa e sfruttamento della sughera » (1577 B):

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	27
Voti contrari	2

La Commissione approva.)

Senatore MENGHI ed altri: « Modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste riguardanti la caccia ». (218):

Presenti e votanti . . .	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

La Commissione approva.)

Hanno preso parte alla votazione i deputati.

Aimi, Bettiol Francesco Giorgio, Bianco, Biasutti, Bolla, Bonomi, Caramia, Chiarini, Dalmiele, Del Vesco, Ferrari Riccardo, Fina, Franzo, Gomez D'Ayala, Germani, Gozzi, Griffon. Helfer, Marengli, Marilli, Minasi, Pirastu, Sangalli, Scarascia, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Truzzi, Zanon.

Sono in congedo:

De Felice, Ferraris Emanuele.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE

DE L'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI